

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2385

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRESCO, RENZULLI

Nuove norme per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta,
per la promozione amministrativa e per il trattamento
economico degli ufficiali delle Forze armate

Presentata l'11 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La validità di alcune norme sull'avanzamento degli ufficiali contenute, tra l'altro, nella legge 27 dicembre 1990, n. 404, è venuta meno. Dal dopoguerra ad oggi vi sono state una serie di leggi sull'argomento che via via hanno regolato e modificato questo aspetto. In conseguenza di ciò le Forze armate si trovano prive, soprattutto per quanto riguarda alcuni ruoli, di uno strumento legislativo adeguato. Tale situazione dovrebbe essere sanata dal disegno di legge presentato dal Ministro della difesa recante « Nuove norme sul servizio militare, sul servizio sostitutivo civile e sul servizio militare volontario, nonché istituzione del servizio volontario femmi-

nile nelle Forze armate » (A.C. 2060). L'approvazione di questo disegno di legge non risolverebbe però tutte le questioni pendenti, in altri termini non riuscirebbe a saldare la situazione attuale con quella futura.

A nostro avviso la situazione crea nella stragrande maggioranza degli ufficiali una diffusa incertezza, che deve essere superata e sanata con una nuova legge. È pertanto indispensabile che venga approvato un nuovo testo che, tenuto conto di tutte le lamentele che gli ufficiali hanno espresso e dopo aver dovuto constatare le conseguenze di un'applicazione « soggettiva » dell'attuale legislazione, riporti giustizia e serenità nei quadri che devono vedere tutelate le giuste aspettative di car-

riera di chi serve la comunità con serietà e senza personalismi.

Nel quadro dei nuovi principi cui dovrà uniformarsi l'avanzamento a scelta e per anzianità è infine necessario rivalutare e dare importanza al grado, eliminando la promozione prevista per il giorno prima del raggiungimento del limite di età.

Le norme che seguono vogliono costituire i principi e i criteri direttivi per

l'elaborazione di un successivo apposito decreto legislativo che il Governo dovrà predisporre per regolare in maniera più dettagliata e tecnica l'avanzamento sia nella carriera gerarchica sia in quella amministrativa degli ufficiali. Non sembra pertanto necessario un particolare commento illustrativo agli articoli che compongono la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

1. L'ufficiale esercita la sua professione per scelta e nell'aspirazione al miglioramento della propria posizione sociale ed economica attraverso lo sviluppo di una carriera che consenta di valorizzare le proprie capacità culturali, intellettuali e di carattere.

ART. 2.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'avanzamento e il trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate, sulla base dei principi e dei criteri di cui agli articoli seguenti.

2. La valutazione dell'ufficiale deve avvenire sulla base di coefficienti relativi ad ogni suo comportamento, espressi in cifre e che indichino in modo obiettivo le sue qualità e l'attività svolta. Tali coefficienti devono essere riuniti in una tabella da allegare al decreto legislativo di cui al comma 1, che può essere modificata solo con atto legislativo.

ART. 3.

1. I criteri di avanzamento devono essere uguali per tutte le Forze armate e per ciascun grado.

2. I ruoli delle tre Forze armate devono essere unificati, prevedendo per analoghi ruoli un'uguale denominazione e sviluppi di carriera e gradi di vertice analoghi in

ruoli analoghi. I limiti di età devono essere rivisti in modo che risultino perequati sia fra le tre Forze armate sia fra i vari ruoli di ogni singola Forza armata.

ART. 4.

1. I coefficienti di cui all'articolo 2, comma 2, devono essere conosciuti da tutti gli interessati in modo che ciascuno di essi abbia sempre presente una situazione il più possibile chiara e oggettiva degli avanzamenti.

ART. 5.

1. La graduatoria di merito risultante dalla somma dei coefficienti di cui all'articolo 2, comma 2, è compilata dall'Ufficio di stato giuridico della Direzione generale per il personale militare di Forza armata. La commissione ordinaria di avanzamento di cui all'articolo 8 ne prende atto e, solo per motivi di preminente interesse per la funzionalità della Forza armata, può effettuare spostamenti nell'ambito della graduatoria, motivandone per iscritto le ragioni, da comunicarsi a ciascun ufficiale interessato.

ART. 6.

1. L'ufficiale valutato per l'avanzamento che ritenga che il posto attribuitogli nella graduatoria di merito non risponda ai propri requisiti può presentare ricorso amministrativo per via gerarchica al Ministro della difesa, allegando la più ampia documentazione possibile sui motivi alla base del ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione ufficiale dell'esito della valutazione.

2. Qualora l'autorità cui è diretto il ricorso ritenga validi i motivi addotti dal ricorrente, la Commissione ordinaria di avanzamento di cui all'articolo 8 dovrà rivedere il proprio giudizio.

CAPO II
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI
D'AVANZAMENTO

ART. 7.

1. Con decreto del Ministro della difesa saranno costituite annualmente ed in modo uniforme presso ciascuna Forza armata le commissioni superiori d'avanzamento, di cui fanno parte di diritto il capo di stato maggiore di Forza armata, con funzioni di presidente, il presidente del Consiglio superiore di Forza armata e i tre generali di corpo d'armata, o gradi corrispondenti, più anziani di grado che ricoprano o abbiano già ricoperto, per almeno un anno, incarichi di comando di armata, di corpo d'armata, o corrispondenti comandi della Marina e dell'Aeronautica militare. Quando all'avanzamento sono interessati ufficiali dei corpi o servizi tecnici la commissione è integrata con il capo del corpo o servizio, che ha diritto di voto. Fa parte della commissione, senza diritto di voto, un rappresentante, di pari grado dell'ufficiale in avanzamento, dell'organo di rappresentanza costituito a livello di stato maggiore della Forza armata.

ART. 8.

1. Con decreti del Ministro della difesa sono costituite annualmente ed in modo uniforme presso ciascuna Forza armata commissioni ordinarie di avanzamento di cui fanno parte, come presidente, un generale di corpo di armata, o ufficiale di grado corrispondente che ricopra o abbia già ricoperto per almeno un anno incarichi di comando di armata, di corpo di armata o di corrispondenti comandi della Marina e dell'Aeronautica militare e quattro generali di brigata o colonnelli di Arma che abbiano già ricoperto l'incarico di comandante di reggimento o comandi corrispondenti nella Marina e nell'Aero-

nautica militare. Quando all'avanzamento sono interessati ufficiali di corpi o servizi tecnici, la commissione è integrata, con diritto di voto, con l'ufficiale generale immediatamente inferiore di grado o per anzianità rispetto al capo del corpo o servizio. Fa parte della commissione, senza diritto di voto, un rappresentante, di pari grado dell'ufficiale in avanzamento, dell'organo di rappresentanza costituito a livello di stato maggiore della Forza armata.

ART. 9.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere attribuiti a ciascun membro delle commissioni di avanzamento i punti di merito di cui all'articolo 25 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

CAPO III

CARRIERA GERARCHICA E CARRIERA AMMINISTRATIVA

ART. 10.

1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo o comunque in carriera continuativa, che hanno un rapporto di impiego con l'amministrazione, quali gli ufficiali di cui alla legge 20 dicembre 1973, n. 824, a qualsiasi Forza armata, ruolo o categoria appartengano, devono poter fruire di un sistema di avanzamento adeguato ed avere assicurata una carriera amministrativa. Il sistema di avanzamento deve consentire a tutti gli idonei il conseguimento di un livello retributivo proporzionato agli anni di servizio prestati ed agli incarichi assolti nella carriera amministrativa, ferma restando la progressione di carriera gerarchica che può essere:

a) per anzianità di servizio per i gradi da sottotenente a tenente, da te-

nente a capitano e da maggiore a tenente colonnello;

b) a scelta comparativa per tutti gli altri gradi e nelle aliquote necessarie a ricoprire gli incarichi previsti dalla struttura dell'organizzazione delle Forze armate.

CAPO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 11.

1. Il trattamento economico del personale militare delle Forze armate di qualunque grado e stato giuridico, esclusi gli ufficiali che rivestano gradi equiparati alle qualifiche dirigenziali, è stabilito sulla base di accordi triennali resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, ferma restando la necessità di approvare con legge le spese incidenti sul bilancio dello Stato.

2. Il trattamento economico del personale militare delle Forze armate di qualunque grado e stato giuridico è costituito dallo stipendio del corrispondente livello retributivo e da un'indennità pensionabile determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti nonché alle responsabilità ed al rischio connessi al servizio. Devono essere previste più classi di stipendio oltre a quella iniziale, in modo che la progressione economica sia indipendente dalla progressione di carriera.

ART. 12.

1. Alla formulazione degli accordi relativi al trattamento economico del personale militare delle Forze armate di qualunque grado e stato giuridico partecipa il Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER) secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di attua-

zione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 136.

ART. 13.

1. All'organico complessivo di ciascun ruolo, previsto dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, non possono essere apportate variazioni ma possono essere previste in taluni ruoli e solo fino al grado di colonnello, variazioni in più o in meno nelle varie fasce di grado e aumenti nel numero di promozioni, con riduzione dei tempi di permanenza attualmente in vigore, in modo da consentire uno sviluppo di carriera più equo e meno restrittivo nei gradi della fascia media.

ART. 14.

1. L'ufficiale, per essere incluso nelle aliquote di avanzamento, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere effettuato il periodo minimo di comando previsto per ciascun grado rivestito;

b) avere una permanenza minima nel grado, da definire in maniera uniforme in tutte e tre le Forze armate, in relazione all'impiego previsto per ogni singolo ruolo e grado;

c) avere superato i corsi di istruzione e di specializzazione previsti per l'assolvimento dei compiti specifici di ruolo e di grado.

ART. 15.

1. La progressione di carriera degli ufficiali di cui alla legge 20 dicembre 1973, n. 824, dovrà essere rideterminata armonizzandola con quella dei ruoli speciali analoghi, quali risulteranno modificati in applicazione di quanto previsto dall'articolo 3. Devono essere altresì previ-

ste disposizioni specifiche per la sistemazione, attraverso concorsi straordinari per l'ammissione in servizio permanente effettivo, riserve di posti in concorsi ordinari o in altro modo, degli ufficiali di complemento trattenuti giudicati idonei ma non ammessi alla stabilizzazione di cui alla citata legge n. 824 del 1973 per mancanza di posti.

ART. 16.

1. Ai sottufficiali delle tre Forze armate deve essere consentito il passaggio nei ruoli degli ufficiali, senza limiti di grado massimo e per merito, attraverso la formazione di una graduatoria elaborata con gli stessi criteri di cui alla presente legge.

ART. 17.

1. All'ufficiale risultato idoneo all'avanzamento al grado superiore, cui viene ritardata la promozione per anzianità o a scelta per ragioni di organico, è assicurata una promozione in via amministrativa secondo parametri da fissare in relazione agli anni di servizio prestati, alle valutazioni subite ed agli anni di servizio residui per il raggiungimento dei limiti di età nel grado superiore.

2. All'atto della cessazione dal servizio deve comunque essere assicurato a tutti gli ufficiali idonei ma non promossi il trattamento pensionistico previsto per il grado superiore.

ART. 18.

1. In conformità alle norme vigenti nella disciplina militare la funzione dirigenziale del personale militare nell'impiego delle Forze armate consiste in attività di consulenza tecnica, di elaborazione e di aggiornamento delle dottrine di impiego delle truppe e dei mezzi bellici e nella ricerca di soluzioni più idonee al minore dispendio delle risorse nei con-

fronti degli organi politicamente responsabili per quanto riguarda le scelte inerenti al settore della difesa.

ART. 19.

1. Il trattamento economico del personale militare con funzioni dirigenziali è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in quanto applicabile.